

Circolare n.1/2019 del 14/01/2019

OGGETTO: Legge di Bilancio 2019

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018 pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018), prevede numerose le disposizioni di interesse fiscale tra conferme, proroghe, rimodulazioni, abrogazioni e novità.

Le principali novità della Legge di Bilancio 2019

Legge di Bilancio 2019

Comma	Argomento
2 Clausola di salvaguardia Iva	Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi.
1055 Abrogazione Iri	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è abrogato il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (Iri).
1080 Abrogazione Ace	L'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata.
3 Aliquota Iva dispositivi medici	I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari vengono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l'aliquota Iva del 10%.

<p>7 e 8 Fiscalità delle imprese immobiliari</p>	<p>Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.</p>
<p>da 9 a 11 Estensione del regime forfetario</p>	<p>I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro e che non possiedano partecipazioni in società o associazioni (con esclusione di s.p.a. e s.r.l. che svolgano attività altra attività).</p>
<p>da 17 a 22 Imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti (Flat tax)</p>	<p>Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20%.</p>
<p>12 Deducibilità Imu immobili strumentali</p>	<p>Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu dovuta sugli immobili strumentali.</p>
<p>da 23 a 26 Ripporto delle perdite per i soggetti Irpef</p>	<p>La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, viene modificata con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires.</p>
<p>da 28 a 34 Tassazione agevolata utili reinvestiti</p>	<p>A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un'aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali).</p>
<p>53 e 54 Fatturazione elettronica e operatori sanitari</p>	<p>Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Portale Tessera Sanitaria non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie emesse nei confronti di privati.</p>

<p>56 Fatturazione nei contratti di sponsorizzazione</p>	<p>Abrogata la norma, introdotta dal “Decreto Fiscale” (articolo 10, comma 02, DL 119/2018), secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime forfettario opzionale, sono adempiuti dai cessionari.</p>
<p>da 60 a 65 e 229 Iper ammortamento</p>	<p>Prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio vengono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di favore.</p>
<p>1079 Ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali</p>	<p>Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL 225/2010 in materia di conversione in credito d’imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d’imposta 2017. La deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali specificamente individuate.</p>
<p>66 Estromissione immobili strumentali</p>	<p>La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali viene estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.</p>
<p>67 Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto mobili ed elettrodomestici</p>	<p>Anche per il 2019, vengono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%).</p>
<p>68 Bonus verde</p>	<p>Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di 5mila euro, per gli interventi di sistemazione a verde) si applica anche nel 2019.</p>
<p>55 Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi</p>	<p>Viene modificata la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che esso sia direttamente concesso al soggetto obbligato all’invio, sotto forma di credito d’imposta compensabile (la disciplina previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d’imposta).</p>

<p>da 78 a 81 Credito d'imposta formazione 4.0</p>	<p>Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.</p>
<p>da 156 a 161 Credito d'imposta rimozione amianto</p>	<p>Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta nella misura del 65%.</p>
<p>82 Terzo settore</p>	<p>Nell'ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, viene introdotta una nuova disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.</p>
<p>da 184 a 199 Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica</p>	<p>Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal DL 119/2018, affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi. Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell'Isee) e delle somme spettanti all'Agente della Riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.</p>
<p>218 Investimenti in start- up innovative</p>	<p>Per il 2019, le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote sono aumentate, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni.</p>
<p>da 621 a 628 Sport bonus</p>	<p>Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportive pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta del 65%.</p>
<p>646 Esenzione imposta di bollo</p>	<p>Si estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni.</p>

<p>da 940 a 950 Rivalutazione quote societarie</p>	<p>Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.</p>
<p>1053 e 1054 Rivalutazione terreni e partecipazioni</p>	<p>Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Si ridetermina il valore delle aliquote per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11% per le partecipazioni qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola.</p>
<p>da 1031 a 1047 Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica</p>	<p>Si introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Tra le altre, si ricordano le seguenti misure: credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi a basse emissioni inquinanti a fronte del rimborso ai venditori del contributo riconosciuto agli acquirenti; detrazione del 50% (su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro) per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica; dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km.</p>
<p>da 1057 a 1064 Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti</p>	<p>A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è proprietario o utilizzatore da almeno dodici mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l'importo del contributo riconosciuto all'acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.</p>
<p>1048 Tassa automobilistica per i veicoli storici</p>	<p>Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.</p>

<p>1051 Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento</p>	<p>Dal 1° gennaio 2019 aumentano dell'1,35% e dell'1,25% le aliquote del Preu applicabili, rispettivamente, agli apparecchi new slot e videolottery.</p>
<p>89 e 90 Canone tv</p>	<p>L'importo del canone tv viene fissato, a regime, a 90 euro.</p>
<p>59 Cedolare secca sugli immobili commerciali</p>	<p>Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca (aliquota 21%).</p>
<p>1127 Acconto cedolare secca</p>	<p>A partire dal 2021 la misura dell'acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) viene innalzata al 100%.</p>
<p>1092 Imu-Tasi per immobili concessi in comodato</p>	<p>La riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<p>1133, lettera b Proroga maggiorazione Tasi</p>	<p>Per il , i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.</p>

Distinti saluti
Studio Peruzzi Commercialisti Associati